

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 9

**Decisioni della Commissione Procuratori Sportivi
in sede disciplinare.**

La Commissione Procuratori Sportivi nella seduta del 17 luglio 2001, composta da: Avv. Vittorio Mormando (Presidente), Avv. Luigi Albertini, Dott. Giuseppe Bonetto, Prof. Alessandro Zoppini, Avv. Alessandro De Stefano, Avv. Francesco Purromuto (sostituto dell'Avv. Carlo Porceddu)-(componenti), con la partecipazione degli esperti, senza diritto di voto, Avv. Salvatore Sciacchitano e Avv. Maurizio Greco e con l'assistenza del Segretario Dott. Giuseppe Casamassima, ha pronunciato la seguente decisione nel procedimento disciplinare a carico del procuratore sportivo Palmisano Michele incolpato delle seguenti violazioni:

"-violazione di cui all'art.12, primo comma e 13 primo comma, del Regolamento dell'attività di Procuratore Sportivo, per avere svolto attività procuratoria o simile in favore e/o nell'interesse di calciatore "giovane di serie";

"-violazione di cui all'art.10, quarto comma e 13 primo comma, del Regolamento dell'attività di Procuratore Sportivo perché, senza essere "Agente FIFA", e al fine di svolgere l'attività illecita di cui al capo precedente, si faceva rilasciare dal calciatore procura speciale notarile per la stipula e sottoscrizione di contratto preliminare in ambito FIFA;"

"-violazione di cui all'art.17, terzo comma, del Regolamento dell'attività di Procuratore Sportivo, e Art.24 dello Statuto Federale, per aver fatto ricorso all'autorità giudiziaria ordinaria al fine di conseguire un compenso per l'attività illecita sopra menzionata".

Fatto

Con esposto in data 25.06.1999 il calciatore Ivan Gennaro Gattuso segnalava a questa Commissione che il Procuratore Sportivo Palmisano Michele aveva promosso avanti il Tribunale di Terni azione giudiziaria nei suoi confronti per ottenere il pagamento di somme per presunte attività di procuratore svolte in di lui favore.

A seguito di tale esposto, su richiesta di questa Commissione, l'Ufficio Indagini espletava gli opportuni accertamenti, che dopo gli esperiti interrogatori del Palmisano e del Gattuso si concludevano con il deposito di Relazione in data 28.06.2000.

Dagli accertamenti effettuati è risultato che in data 17 marzo 1997 il calciatore - all'epoca giovane di serie- aveva sottoscritto una procura speciale autenticata da notaio, conferendo al Palmisano il potere, nell'ipotesi di un accordo con una delle squadre indicate nella procura stessa (inglesi e scozzesi), di stipulare contratto preliminare.

Le dichiarazioni rese dal procuratore sportivo e dal calciatore risultano contrastanti in ordine alla effettiva consistenza dell'attività prestata: a dire del Palmisano, la stipula del contratto (con la società di calcio scozzese Glasgow Rangers) sarebbe stata -in via esclusiva- frutto della propria intensa attività, e il

contributo di terzi -gli agenti Fifa Dennis Roach, Apollonius Konijemburg e Stanislao Grimaldi- del tutto secondario; a dire del Gattuso, la trattativa era stata condotta e finalizzata dagli agenti Fifa Roach e Konijemburg, e l'opera del Palmisano -con collaborazione del Grimaldi- era rimasta limitata ad un solo contatto iniziale e alla materiale sottoscrizione del contratto.

A fronte dei capi d'incolpazione ritualmente contestatigli, in data 17 gennaio 2001 il procuratore sportivo ha presentato note difensive respingendo gli addebiti: più specificamente la sua difesa è incentrata sulla eccezione di carenza di giurisdizione di questa Commissione posto che egli avrebbe agito "non nell'ambito dell'attività di procuratore sportivo ma in quella limitata al contratto di mandato contenuto nella procura speciale del 17 marzo 1997 autenticata da Notaio", in relazione al quale "gli organi della Giustizia Sportiva ... appaiono del tutto privi di potere a conoscere la querelle ... a favore del giudice naturale che è la Magistratura ordinaria che ... ha avuto modo, attraverso il Tribunale di Terni, di esprimersi già una prima volta in tal senso".

Benché ritualmente convocato per essere sentito in ordine agli addebiti contestatigli l'incolpato, adducendo impedimenti, non è comparso avanti questa Commissione nelle riunioni fissate per la discussione e decisione del procedimento del 20 marzo 2001 e del 17 luglio 2001.

Motivi della decisione

Come esposto in narrativa, il presente procedimento trae origine dall'esposto-denuncia del calciatore Gattuso per violazione della clausola compromissoria prevista dall'Art.17, terzo comma, del Regolamento dell'attività di Procuratore Sportivo, in relazione al giudizio civile proposto nei suoi confronti dal Procuratore Sportivo Palmisano Michele per conseguire un compenso a fronte di presunte attività di procuratore svolte in di lui favore.

In tale contesto sia il procuratore sportivo che il calciatore hanno fornito al funzionario inquirente della F.I.G.C. versioni dei fatti-opposte fra loro-funzionali alle-opposte-posizioni processuali rispettivamente assunte nella causa civile in corso e al loro (ritenuto) personale interesse.

Questa Commissione in sede disciplinare ha il compito di accertare se il procuratore sportivo si sia -o meno- reso responsabile di violazioni regolamentari in relazione agli accertamenti effettuati e alle risultanze in atti, e ciò a prescindere dal contenuto e dalle motivazioni che hanno determinato l'esposto del calciatore Gattuso.

Con riferimento al primo capo d'incolpazione, se il Procuratore Sportivo Palmisano Michele abbia "svolto attività procuratoria o simile in favore e/o nell'interesse di calciatore giovane di serie", va osservato quanto segue.

Afferma nelle proprie note difensive il Palmisano di avere operato nell'adempimento della procura notarile conferitagli, e di non avere agito nelle vesti di procuratore sportivo essendo consapevole del divieto regolamentare derivante dallo status di "giovane di serie" del calciatore.

Tale linea difensiva potrebbe trovare conforto nelle dichiarazioni rese dal calciatore, laddove afferma che le trattative erano state condotte e finalizzate dagli agenti Fifa Roach e Konijemburg, riducendo il ruolo del Palmisano a una sua presenza come mero notary.

Senonché lo stesso Palmisano, per giustificare an e quantum del compenso giudizialmente richiesto, ha rivendicato alla propria prestata attività il merito esclusivo della conclusione del contratto, e i dedotti "motivi umanitari" per esservi stato "quasi costretto dalle pressioni del padre" afflitto da "gravi problemi economici in quanto da tempo disoccupato" non possono modificare il dato di fatto che tale attività, per sua stessa ammissione, è stata effettivamente svolta.

Con riferimento al secondo capo d'inculpazione, risulta parimenti in atti che l'incolpato era consapevole -oltre che del divieto ex Art.12 di cui si è trattato- di non poter operare con società estere senza essere "Agente FIFA" e che per questo ebbe a richiedere la collaborazione dell'agente Fifa Stanislao Grimaldi (a pag.5 dichiarazioni Palmisano e pag.2 dichiarazioni Gattuso).

In tale contesto appare del tutto evidente che la procura speciale autenticata è stata lo strumento attraverso il quale il procuratore sportivo ha tentato di eludere le norme esistenti; in particolare tale comportamento configura la violazione ai doveri di correttezza, lealtà e buona fede alla quale il Palmisano era tenuto ex Art.10 co.4 del Regolamento dell'attività di Procuratore Sportivo.

Con riferimento al terzo capo d'inculpazione, il Palmisano assume che non vi sarebbe stata violazione dell'Art.17 co.3 in quanto il corrispettivo richiesto al calciatore per l'attività prestata in relazione al contratto sottoscritto con i Glasgow Rangers non deriverebbe dall'incarico di procuratore sportivo (peraltro conferitogli dal Gattuso in epoca successiva -quale calciatore professionista- come procuratore supplente di altro procuratore sportivo), bensì dall'attività prestata quale procuratore speciale in forza della procura notarile 17.03.1997, come gli avrebbe riconosciuto dallo stesso Tribunale di Terni (non si sa con quale provvedimento).

A tale riguardo, ritenuto:

-che l'Art.24 (attuale Art.27) dello Statuto Federale è norma di generale applicazione e impone al procuratore sportivo, al pari di tutti i tesserati FIGC, per adire la giustizia ordinaria, la preventiva richiesta di deroga dalla clausola compromissoria, ogniqualvolta intenda procedere nei confronti di altro soggetto FIGC a prescindere dall'oggetto della domanda;

-che anche il procuratore sportivo che non possa ricorrere alla procedura arbitrale prevista dal Regolamento dell'attività di Procuratore Sportivo non è comunque esonerato dalla previa richiesta di autorizzazione al Consiglio Federale;

-che il Palmisano nemmeno potrebbe ritenersi legittimato da un eventuale giudizio favorevole del Tribunale, posto che dal Giudice ordinario non potrebbe comunque essere rilevata l'illiceità -meramente regolamentare- del titolo azionato;

l'azione promossa dal Procuratore Sportivo Palmisano Michele rappresenta una violazione tanto più grave proprio perché il medesimo ha agito avanti il Giudice Ordinario allo specifico illegittimo fine di conseguire il corrispettivo di attività prestata in violazione di norme regolamentari.

Il comportamento del Procuratore Sportivo Palmisano Michele integra dunque la violazione particolarmente grave -in considerazione delle finalità perseguite- del disposto dell'Art.17 co.3 del Regolamento dell'attività di Procuratore Sportivo e dell'Art.24 del previgente Statuto Federale.

P.Q.M.

La Commissione Procuratori Sportivi:

-visti gli Artt.12 co.1, 13 co.1, 15 co.1 lett.b) e 17 co.3 del Regolamento dell'attività di Procuratore Sportivo e complessivamente valutato il comportamento tenuto dall'incolpato;

-condanna il Procuratore Sportivo Palmisano Michele all'interdizione dall'attività per la durata di anni tre, con decorrenza dalla data di pubblicazione della presente decisione;

- manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Il Segretario
Dott. Giuseppe Casamassima

Il Presidente
Avv. Vittorio Mormando

* * * *

La Commissione Procuratori Sportivi nella seduta del 17 luglio 2001, composta da: Avv. Vittorio Mormando (Presidente), Avv. Luigi Albertini, Dott. Giuseppe Bonetto, Prof. Alessandro Zoppini, Avv. Alessandro De Stefano, Avv. Francesco Purromuto (sostituto dell'Avv. Carlo Porceddu)-(componenti), con la partecipazione degli esperti, senza diritto di voto, Avv. Salvatore Sciacchitano e Avv. Maurizio Greco e con l'assistenza del Segretario Dott. Giuseppe Casamassima, ha pronunciato la seguente decisione nel procedimento disciplinare a carico dei procuratori sportivi Puzzolo Vanni e Correggiari Augusto incolpati delle seguenti violazioni:

-quanto a Puzzolo Vanni:

"- violazione di cui all'Art.10, quarto comma e Art.9 primo comma, del Regolamento dell'attività di Procuratore Sportivo, per avere svolto attività procuratoria in favore del calciatore Armellini Andrea in mancanza dell'incarico; avvenuto in Cesena dal luglio 1998 al gennaio 2000 e in Modena dal gennaio al luglio 2000;"

-quanto a Correggiari Augusto:

"- violazione di cui all'Art.10, quarto comma e Art.9 primo comma, del Regolamento dell'attività di Procuratore Sportivo, per avere -in concorso con Puzzolo Vanni- svolto attività procuratoria in favore del calciatore Armellini Andrea in mancanza dell'incarico; avvenuto in Modena nel gennaio e nel luglio 2000."

Fatto

Con esposto in data 13.06.2000 il procuratore sportivo Gianni Prete segnalava a questa Commissione che il calciatore Andrea Armellini, mentre gli aveva conferito incarico procuratorio ritualmente depositato ed era da lui assistito nelle trattative con varie società, si era contemporaneamente avvalso dell'assistenza dei procuratori sportivi Puzzolo Vanni e Correggiari Augusto nelle trattative per il trasferimento dall'A.C. Cesena al Modena F.C. e nei contratti stipulati con lo stesso Modena F.C..

A seguito di tale esposto, su richiesta di questa Commissione, l'Ufficio Indagini espletava gli opportuni accertamenti, che dopo gli esperiti interrogatori del calciatore Armellini, dei procuratori sportivi Prete, Puzzolo e Correggiari, del segretario generale A.C. Cesena Gabriele Valentini, dell'allenatore del Modena F.C. Giovanni De Biase e del Sig. Dorian Tosi direttore sportivo dello stesso Modena F.C., si concludevano con il deposito di Relazione in data 15.12/9.01.2000.

Sulla base delle risultanze documentali e degli esperiti accertamenti, nella seduta del 13.02.2001 questa Commissione deliberava di aprire procedimento disciplinare nei confronti dei procuratori sportivi Puzzolo Vanni e Correggiari Augusto formulando le incolpazioni riportate in epigrafe.

Al ricevimento delle stesse entrambi gli incolpati hanno fatto pervenire ampie ed articolate memorie difensive dopodiché, fissata la riunione del 17 luglio 2001 per discussione e decisione del procedimento avanti la Commissione Procuratori Sportivi in seduta disciplinare, gli incolpati sono stati personalmente sentiti ed stata pronunciata la presente decisione.

Motivi della decisione

Dagli accertamenti effettuati dall'Ufficio Indagini, e segnatamente dalle dichiarazioni rese dai tesserati escussi e dagli stessi incolpati, i fatti contestati risultano sostanzialmente provati.

Il calciatore ha ammesso di aver continuato ad avvalersi dell'assistenza dei procuratori sportivi Correggiari e Puzzolo pur se nel giugno 1997 aveva risolto il contratto con il Correggiari e se nel febbraio 1998 aveva disdettato l'incarico conferito al Puzzolo, dando incarico procuratorio al procuratore sportivo Gianni Prete nell'aprile successivo.

Il Puzzolo ha addotto di aver continuato ad operare ritenendo che a termini di regolamento, avendo ricevuto l'incarico il 21 luglio 1997 (in data posteriore al 1 aprile), la disdetta ricevuta potesse ritenersi operante solo a far data dal secondo 31 marzo successivo (quindi dal 31.03.1999 e non già dal termine del 31.03.1998 indicato sulla comunicazione del calciatore), denegando comunque di aver percepito compenso per l'attività prestata in favore dell'Armellini nella definizione del contratto del calciatore con l'A.C. Cesena (luglio 98).

La tesi difensiva del Puzzolo non può essere accolta.

Per vero in base alla previsione regolamentare il contratto deve durare almeno un anno, e se è stato stipulato dopo il 1 aprile ha naturale scadenza al 31.03 del secondo anno successivo: ma nel caso di specie la volontà espressa dal calciatore, indicante nel 31 marzo 1998 il termine di cessazione del rapporto con il Puzzolo, deve ritenersi prevalente sul termine impropriamente utilizzato con l'unico effetto di far qualificare l'operato recesso come "revoca" e non già come "disdetta".

Correttamente quindi la Commissione Procuratori Sportivi ne ha preso atto e alla richiesta del Cesena Calcio del 6.07.1998 ha risposto in data 8.07.1998 confermando la validità dell'incarico sottoscritto e depositato in favore del procuratore sportivo Gianni Prete.

Vero è che il Puzzolo ha successivamente inviato in data 8.09.1998 alla Commissione Procuratori Sportivi quesito sulla interpretazione del Regolamento, ma a tale iniziativa non può essere attribuita rilevanza, essendo avvenuta in epoca successiva alle commesse violazioni e potendo quindi ritenersi finalizzata a far apparire che nell'illegittimo esercizio dell'attività procuratoria svolta in occasione della stipula del contratto con il Cesena Calcio egli fosse comunque in buona fede.

Il Correggiari ha dichiarato di essersi interessato alle trattative con il Modena solo per ragioni di amicizia con il calciatore (che aveva seguito in tutta la sua carriera e del quale era stato procuratore fino al 30.06.1997) e per i buoni rapporti esistenti con il Puzzolo, che gli era subentrato nell'incarico e che riteneva continuasse legittimamente ad assisterlo.

La tesi proposta nella sua memoria pertanto quella di un coinvolgimento meramente passivo di esso Correggiari, che per mero rapporto di stima e di simpatia nei confronti dell'Armellini come del collega Puzzolo si sarebbe limitato a "parlar bene del calciatore ogni volta se ne presentasse l'occasione" senza tuttavia mai presentarsi o assumere iniziative quale procuratore del calciatore.

La tesi difensiva del Correggiari non può essere accolta.

Nelle dichiarazioni in atti sia il calciatore che i tesserati del Modena F.C. hanno infatti confermato la presenza alle trattative intercorse e la partecipazione attiva alle stesse da parte del Correggiari, la cui dedotta ignoranza circa la titolarità del rapporto procuratorio in capo al Puzzolo o al Prete non giustifica -in assenza di una sua propria legittima titolarità- gli interventi effettuati in favore del calciatore nel gennaio e nel luglio 2000.

Le violazioni ascritte appaiono pertanto sussistenti nei confronti di entrambi i procuratori sportivi incolpati.

P.Q.M.

La Commissione Procuratori Sportivi:

- visti gli Artt.13 co.1, 10 co.4 e 9 co.1 del Regolamento dell'attività di Procuratore Sportivo;
- condanna i Procuratori Sportivi Puzzolo Vanni e Correggiari Augusto al pagamento di una sanzione economica di L.5.000.000 ciascuno, assegnando, per l'adempimento, termine di sessanta giorni dalla data di comunicazione della presente decisione;
- dispone trasmettersi gli atti alla Procura Federale per il deferimento del calciatore Armellini Andrea alla competente Commissione Disciplinare;
- manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Il Segretario
Dott. Giuseppe Casamassima

Il Presidente
Avv. Vittorio Mormando

* * * *

La Commissione Procuratori Sportivi nella seduta del 17 luglio 2001, composta da: Avv. Vittorio Mormando (Presidente), Avv. Luigi Albertini, Dott. Giuseppe Bonetto, Prof. Alessandro Zoppini, Avv. Alessandro De Stefano, Avv. Francesco Purromuto (sostituto dell'Avv. Carlo Porceddu)-(componenti), con la partecipazione degli esperti, senza diritto di voto, Avv. Salvatore Sciacchitano e Avv. Maurizio Greco e con l'assistenza del Segretario Dott. Giuseppe Casamassima, ha pronunciato la seguente decisione nel procedimento disciplinare a carico del dott. Liberti Piero incolpato delle seguenti violazioni:

"- violazione di cui all'Art.10 quarto comma in relazione all'Art.6 quarto comma del Regolamento dell'attività di Procuratore Sportivo, per avere -in concorso con l'ex tesserato Piraino Daniele- svolto attività procuratoria in favore del calciatore Ciaramella Giuseppe Cristian nonostante fosse stato cancellato dall'Elenco Speciale dei Procuratori Sportivi in data 22.05.1999 (Comunicato 114/A); avvenuto in Cava dei Tirreni nel luglio 2000;"

Fatto

Con esposto in data 26.07.2000 il procuratore sportivo Gianni Prete segnalava a questa Commissione che il calciatore Ciaramella Giuseppe Cristian, mentre gli aveva conferito incarico procuratorio ritualmente depositato ed era da lui assistito nelle trattative con varie società, si era contemporaneamente avvalso dell'assistenza del procuratore sportivo Liberti Piero e di tale Piraino Daniele ex dirigente del Trapani Calcio nelle trattative e nel contratto stipulato con la S.S.Cavese 1919 nel luglio 2000.

A seguito di tale esposto, su richiesta di questa Commissione, l'Ufficio Indagini espletava gli opportuni accertamenti, che dopo gli esperiti interrogatori del calciatore Ciaramella, del procuratore sportivo Prete e di tesserati dirigenti del Pontedera Calcio e della S.S.Cavese 1919, si concludevano con il deposito di Relazione in data 24/28.11.2000.

Sulla base delle risultanze documentali e degli esperiti accertamenti, nella seduta del 13.02.2001 questa Commissione deliberava di aprire procedimento disciplinare nei confronti del procuratore sportivo Liberti Piero formulando la incolpazione riportata in epigrafe.

Disposta la trattazione del procedimento avanti la Commissione Procuratori Sportivi in seduta disciplinare nella riunione del 17 luglio 2001, l'incolpato non è comparso benché regolarmente convocato ed è stata pronunciata la presente decisione.

Motivi della decisione

Dagli accertamenti effettuati dall'Ufficio Indagini i fatti contestati risultano integralmente provati.

Sulla base degli stessi accertamenti il Procuratore Federale ha deferito il calciatore Ciaramella Giuseppe Cristian alla Commissione Disciplinare della Lega Professionisti Serie C "per la violazione di cui all'art.1 co.1 del C.G.S. in relazione all'art.12 co.3 del Regolamento dell'Attività di Procuratore Sportivo, per avere posto in essere condotte antiregolamentari e precisamente: il Ciaramella si è fatto assistere da un Procuratore non iscritto all'albo, tale dott. Pietro Liberti, cancellato in data 22.05.1999, nonché dall'ex Dirigente del Trapani Calcio, Sig.Daniele Piraino, licenziato nel gennaio '90, relativamente ai contratti stipulati con il Pontedera nell'aprile del 2000 e con la Cavese nel luglio 2000".

La nominata Commissione Disciplinare, con decisione del 16 marzo 2001 pubblicata sul Comunicato Ufficiale LPC n.186/C del 21 marzo 2001, ha affermato la responsabilità del calciatore per i fatti addebitati nel deferimento, e gli ha inflitto la sanzione della squalifica fino al 30 aprile 2001.

Le violazioni ascritte appaiono inequivocabilmente accertate e sussistenti nei confronti dell'incolpato Liberti Pietro, la cui intervenuta cancellazione dall'Elenco Speciale dei Procuratori Sportivi (Comunicato 114/A in data 22.05.1999) non lo sottrae alla competenza disciplinare di questa Commissione.

P.Q.M.

La Commissione Procuratori Sportivi:

-visti gli Artt.13 co.1, 10 co.4 e Art.6 co.4 del Regolamento dell'attività di Procuratore Sportivo;

-irroga al dott. Liberti Pietro la sanzione della inibizione alla reiscrizione nell'Elenco Speciale dei procuratori sportivi per la durata di anni uno con decorrenza, dalla data di pubblicazione della presente decisione;

-manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Il Segretario
Dott. Giuseppe Casamassima

Il Presidente
Avv. Vittorio Mormando

Pubblicato in Roma il 23 luglio 2001

IL SEGRETARIO GENERALE
(dott. Guglielmo Petrosino)

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(dott. Giovanni Petrucci)